



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Ricognizione delle Eccedenze e Soprannumero. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD. ESEG: (art.134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ con il numero _____

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Pettinello Tiziano

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **18:15**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Mizzon Silvia	Sindaco	Presente
Magagna Roberto	Vice Sindaco	Presente
Bordin Sandra	Assessore	Assente

presenti n. **2** e assenti n. **1**

Partecipa alla seduta il Sig. **SEGRETARIO COMUNALE** Pallara Patrizia

Il Sig. **Mizzon Silvia**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio del Commissario n. 02 in data 11/01/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Consiglio comunale n. 19 in data 29/09/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- ✓ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ✓ prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- ✓ tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Visto l'art. 14, commi 2-3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66;

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205;

Richiamate altresì le disposizioni del D.L. n. 113/2016 recante "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio*", nel testo definitivo dopo la conversione in legge n. 160/2016, in base alla quale viene superato il vincolo per cui i comuni che avevano superato nell'anno precedente la incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione di personale. Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell'anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013.

Richiamato inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: "*In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel*

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*"

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*"

Atteso che con determinazione n.16 del 10/04/2018 è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2017 e quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2018;

Vista inoltre la deliberazione 31 del 27/09/17 con la quale sono stati quantificati in € 25.964,00 annui i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Ravvisata la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di

personale e con il quadro normativo vigente, visto lo scioglimento anticipato dell'Unione Megliadina al 30/06/2018, l'incorporamento di tutte le funzioni fondamentali dell'Ente ed il rientro in Comune dalla medesima data, del personale che unilateralmente l'Unione ha destinato al comune di Megliadino San Vitale, senza tener conto delle effettive esigenze tecnico-funzionali dell'Ente stesso;

Ritenuto in particolare, al fine di garantire la piena operatività della struttura comunale, procedere alla programmazione delle assunzioni necessarie al funzionamento dell'Ente ed in previsione del turn-over previsto per il 2018 (n. 2 cessazioni di personale trasferito dall'Unione);

Tenuto conto che:

- con decorrenza 01.07.2002, a seguito del trasferimento della funzione Sociale dal comune di Megliadino San Vitale all'Unione è stato trasferito il dipendente - OPERATORE SANITARIO CAT. B- F. C.;
- con decorrenza 01/07/2002, a seguito del trasferimento della funzione della Polizia locale all'Unione Megliadina, è stato trasferito il dipendente in servizio - ADDETTO ALLA VIGILANZA CAT B – B.F.;
- con decorrenza 01/01/2006, a seguito del trasferimento della funzione relativa ai tributi e commercio all'Unione Megliadina, è stato trasferito il dipendente - ISTRUTTORE AMM.VO CAT C – O.G.;
- la dotazione organica del comune di Megliadino San Vitale **alla data del 31.12.2013**, prima del completamento del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all'Unione Megliadina era la seguente:

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
D	3		2		1		3
C	1		1				1
B3							
B	1	1	1	1			2
TOTALE	5	1	4	1	1	0	6

- a seguito del provvedimento di trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all'Unione con decorrenza 01.01.2014 sono stati trasferiti ulteriormente all'Unione Megliadina le seguenti unità di personale:

- N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D – O. R.;
- N. 1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT C – C. F.;
- N. 1 OPERATORE ESTERNO MANUTENZIONI/AUTISTA CAT B – P.F.;

-nel 2016 è intervenuta la cessazione di un dipendente ISTRUTTORE DIRETTIVO di categoria D (rimasto nei ruoli del comune e pertanto non trasferito all'Unione), per il quale non si è ancora provveduto al turn-over e che la dotazione organica era la seguente:

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	

D	1				1		1
C							
B3							
B		1		1			1
TOTALE	1	1	0	1	1	0	2

Dato atto che:

- con delibera n.02 del 16/02/2018 l'Unione dei comuni Megliadina ha disposto di trasferire al Comune, decorrenza 01/07/2018 le seguenti unità di personale:

NOME	PROFILO	CATEGORIA
O.G.	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D
D. I.	COLLABORATORE AMM.VO	B
Z. M.E.	ISTRUTTORE AMM.VO	C
B. S.	OPERATORE SOCIALE	B
F. C.	OPERATORE SOCIALE	B

-con il medesimo provvedimento ha disposto di ritornare in capo ai singoli comuni, i resti assunzionali derivanti dalle cessazioni di personale originariamente trasferito dal Comune all'Unione e della capacità assunzionale derivante dalle mobilità che l'Ente Unione Megliadina ha concesso ai dipendenti provenienti dai comuni;

Atteso quindi, che alla luce di quanto sopra esposto la capacità assunzionale del comune di Megliadino San Vitale è da intendersi come di seguito incrementata:

-1 ISTRUTTORE CAT. D tramite mobilità volontaria (Rif. Trasferimento dipendente O. R. a Montagnana a partire dal 15/01/2018);

Dato atto che il limite complessivo di spesa del personale è pari a € 360.782,09 come risulta dai certificati SIQUEL della Corte dei Conti del Veneto;

Dato atto che nel corso dell'anno 2018 cesseranno dal servizio n. 2 dipendenti ed in particolare:

O. G.	ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D	cessazione dal 1/12/18
F. C.	OPERATORE SOCIALE CAT. B	cessazione dal 1/08/18

Ritenuto necessario programmare nel triennio 2018/2020 la copertura dei seguenti posti, al fine di garantire i servizi essenziali mediante la piena operatività dell'Ente:

Profilo	Cat.	PT/FT	Servizio	Ufficio/attività	anno
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	D1	FT	TECNICO	EDILIZIA, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, INFORMATICA, SUAP LL.PP	2018 Recupero Resto 2017 cessazione 2016 C.S. Cat. D
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA	D1	FT	FINANZIARIO	RAGIONERIA TRIBUTI PERSONALE	2019 Cessazione O.G. 2018 Cat. D
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	FT	TECNICO	POLIZIA LOCALE	2019 Cessazione 2018 F.C. Cat. B3

Dato atto quindi, che sulla base dei fabbisogni individuati la dotazione di personale dell'Ente risulta la seguente:

Cat.	Posti coperti al 01.07.18	Posti coperti al 01.08.18		Posti coperti* 01.12.2018		Posti previsti 01.12.2018-31.12.2019	Totale	SPESA
		FT	PT	FT	PT			
Dir								
D3								
D	1	1				2	2	
C	1	1		1		2	2	
B3	3	2		2		2	2	
B	1		1		1	1	1	
A								
TOTALE	6	4	1	3	1	7	7	€ 198.580,44*

*importo relativo costo di personale esclusa indennità PO

e che la programmazione rispetta il limite di spesa di personale di € 360.782,09 (rif. Limite di spesa triennio 2011/2013);

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, che detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale;

Visto il piano occupazionale 2018-2020 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta **all'allegato B)** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto della attuale carenza di alcune figure professionali specifiche, derivante dalla situazione eccezionale di scioglimento dell'Unione e di ritorno al Comune di alcune unità da ricollocare e/o riqualificare a seconda della specifica programmazione di questa amministrazione, oltre alla circostanza singolare che ben due delle cinque unità trasferite dall'Unione al Comune cesseranno per collocamento a riposo nei prossimi mesi del 2018;

Ritenuto di far fronte alla situazione eccezionale e temporanea venutasi a creare e nelle more della effettiva riorganizzazione dell'Ente nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale alla spesa di personale e delle procedure per il reclutamento di personale nel pubblico impiego, attraverso l'instaurazione di rapporti di collaborazione a tempo limitato e parziale con altre amministrazioni, in particolare per:

- n. 1 istruttore direttivo Tecnico, di Cat. D, responsabile dell'Area Tecnica, mediante utilizzo di personale di altre amministrazioni ex art. 1 comma 557 L. 211/2004, ore 12/36 (a parziale copertura del posto di cat. D da ricoprirsi a tempo indeterminato nel 2018 e precedentemente coperto dal dipendente O.R. trasferito in Unione nel 2014 e a cui è stata concessa la mobilità in uscita da parte dell'Unione nei primi mesi del 2018) fino al 31/12/2018;

--n. 1 istruttore amministrativo, di Cat. C, addetto alla segreteria e affari generali, attraverso utilizzo di personale di altre amministrazioni ex art. 1 c.557/2004, ore 8/36 (nelle more della riqualificazione di altro personale trasferito dall'Unione) fino al 31/12/2018;

-- n. 1 istruttore contabile, di Cat. D o C, attraverso utilizzo congiunto di personale di altre amministrazioni ex art. 14 del CCNL 2004, ore 12/36 (in affiancamento/sostituzione dipendente O.G. di cat. D trasferito dall'Unione e che sarà collocato a riposo entro il mese di novembre 2018);

-- n. 1 istruttore amministrativo, di Cat. C, addetto ai servizi demografici, attraverso utilizzo congiunto di personale di altre amministrazioni ex art. 14 del CCNL 2004, ore 18/36 (nelle more della riqualificazione di altro personale trasferito dall'Unione);

-- n. 1 agente di polizia locale di Cat. C, attraverso utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri Enti oppure mediante selezione pubblica, ore 36/36, fino al 30/06/2019, eventualmente prorogabile fino all'assunzione di ruolo della medesima figura da effettuarsi entro il 31/12/2019;

Dato atto che all'instaurazione dei sopra indicati rapporti si provvederà con autonomi, distinti e successivi provvedimenti;

Dato atto del rispetto del limite per il lavoro flessibile in programma:

SEL	ST	AREA	LIVELLO	ore	PT/FT	COMPETENZE FISSE	ONERI	MESI SERVIZIO	COSTO BILANCIO
C557	12H	SEGRETERIA	C5	12	33%	€ 674,47	€ 218,53	1	€ 893,00
C557	10H	SEGRETERIA	C4	10	28%	€ 2.716,49	€ 880,14	5	€ 3.596,64
C557	09H	TECNICO	D4	9	25%	€ 1.788,70	€ 579,54	3	€ 2.368,23
									€ 6.857,87

SEL	ST	AREA	LIVELLO	ore	PT/FT	COMPETENZE FISSE	ONERI	MESI SERVIZIO	COSTO BILANCIO
C557	08H	SEGRETERIA	C4	8	22%	€ 2.646,29	€ 857,40	6	€ 3.503,69
C557	12H	TECNICO	D4	12	33%	€ 4.683,18	€ 1.517,35	6	€ 6.200,53

€
9.704,21

Totale spesa lavoro flessibile 2018 € 16.562,08 a fronte del limite massimo di € 25.964,00;

Verificata la compatibilità economica del personale in convenzione ex art. 14 CCNL 2004 (che non incide sul limite per il lavoro flessibile di cui sopra, ma solo nel limite complessivo della spesa di personale)

AREA	LIVELLO	ore	PT/FT	MESI SERVIZIO	STANZIAMENTI	TOTALE ONERI	IRAP	TOTALE
DEMOGRAFICO	C3	18	50%	6	€ 5.892,75	€ 1.638,18	€ 500,88	€ 8.031,81
RAGIONERIA	C3	12	33%	6	€ 3.723,47	€ 1.035,13	€ 316,50	€ 5.075,09
VIGILE	C1	18	50%	6	€ 5.312,17	€ 1.269,61	€ 451,53	€ 7.033,31

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2018-2020 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2018-2020 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta Comunale n. 03 in data 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ricordato che questo ente:

- ✓ *ha rispettato* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- ✓ *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ✓ *nel 2017 ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 4,62%, elevata al 21,91% tenendo conto del medesimo rapporto in riferimento all'Unione Megliadina;*

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il proposito il verbale in data 05/07/2018, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006 (allegato C);

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in data 05/07/2018 e che le stesse nei termini previsti non hanno attivato l'istituto del confronto di cui all'art. 5 del CCNL E. L. 2016/2018;

Visto il vigente "*Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/00;

Ritenuto di provvedere in merito;

con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020** quale parte integrante e sostanziale (All. A);

di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il **piano occupazionale per il triennio 2018-2019-2020**, allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto (All.B), dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

di stabilire di far fronte alla situazione eccezionale e temporanea venutasi a creare e nelle more della effettiva riorganizzazione dell'Ente anche mediante il reclutamento di personale idoneo a seguito del turn over dell'anno 2018 e degli anni precedenti (in Unione e in Comune), attraverso l'instaurazione di rapporti a tempo determinato e parziale con altre amministrazioni, in particolare per:

- n. 1 istruttore direttivo Tecnico, di Cat. D, responsabile dell'Area Tecnica, mediante utilizzo di personale di altre amministrazioni ex art. 1 comma 557 L. 211/2004, ore 12/36 (a parziale copertura del posto di cat. D da ricoprirsi a tempo indeterminato nel 2018 e precedentemente coperto dal dipendente O.R.

trasferito in Unione nel 2014 e a cui è stata concessa la mobilità in uscita da parte dell'Unione nei primi mesi del 2018) fino al 31/12/2018;

--n. 1 istruttore amministrativo, di Cat. C, addetto alla segreteria e affari generali, attraverso utilizzo di personale di altre amministrazioni ex art. 1 c.557/2004, ore 8/36 (nelle more della riqualificazione di altro personale trasferito dall'Unione) fino al 31/12/2018;

-- n. 1 istruttore contabile, di Cat. D o C, attraverso utilizzo congiunto di personale di altre amministrazioni ex art. 14 del CCNL 2004, ore 12/36 (in affiancamento al dipendente O.G. di cat. D trasferito dall'Unione e che sarà collocato a riposo entro il mese di novembre 2018);

-- n. 1 istruttore amministrativo, di Cat. C, addetto ai servizi demografici, attraverso utilizzo congiunto di personale di altre amministrazioni ex art. 14 del CCNL 2004, ore 18/36 (nelle more della riqualificazione di altro personale trasferito dall'Unione);

-- n. 1 agente di polizia locale di Cat. C, attraverso utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri Enti oppure mediante selezione pubblica, ore 36/36, fino al 30/06/2019, eventualmente prorogabile fino all'assunzione di ruolo della medesima figura da effettuarsi entro il 31/12/2019;

di dare atto che all'instaurazione dei sopra indicati rapporti si provvederà con autonomi, distinti e successivi provvedimenti;

di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Ricognizione delle Eccedenze e Soprannumero.Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente.

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti

Li, 27/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pallara Patrizia

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li, 27/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pallara Patrizia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Mizzon Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pallara Patrizia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente verbale viene data comunicazione – ai capigruppo consiliari – oggi _____ giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pettinello Tiziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO